

(N. 503)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile
(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

e col Ministro della Difesa
(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 1954

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione delle indennità previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonché fissazione del termine per la presentazione del rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 gennaio 1943, n. 47, all'articolo 1, ha stabilito la costituzione di uno speciale fondo, con i contributi dei Ministeri della marina (ora Difesa) Africa italiana (ora Difesa) e comunicazioni (ora Marina mercantile).

Tale fondo è gestito dall'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare ed è destinato alla corresponsione di:

a) un'indennità mensile alle famiglie dei marittimi mercantili di bassa forza imbarcati, durante l'ultima guerra, su navi inscritte nel naviglio ausiliario dello Stato (articolo 1).

Tale indennità (articolo 2) è pari alla differenza tra la paga di tabella stabilita nel contratto di arruolamento applicato alla nave all'atto dell'iscrizione di questa nel naviglio ausiliario dello Stato e le competenze militari spettanti al marittimo.

La decorrenza di tale indennità è stata fissata dalla legge (articolo 5) alla data di pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale* (1º marzo 1943).

Nulla è detto, invece, circa il termine di corresponsione di tale indennità; essendosi, al riguardo, la legge di che trattasi limitata a stabilire soltanto che la fissazione di tale termine deve avvenire con decreto del Ministro per le finanze (ora Tesoro), d'intesa con i Ministri per la marina (ora Difesa), per le comunicazioni (ora Marina mercantile) e per l'Africa italiana (ora Difesa).

Provvedimento, questo, presentato in separata sede;

b) un'indennità, una volta tanto, ai marittimi mercantili di bassa forza imbarcati, durante l'ultima guerra, su navi inscritte nel naviglio ausiliario dello Stato e divenuti invalidi permanenti, ed ai loro aventi causa, in caso di morte o scomparsa dei marittimi stessi per fatto di guerra (articolo 3).

Tale indennità pari alla metà del capitale di copertura della rendita d'infortunio che i marittimi o i loro aventi causa avrebbero conseguito, se l'avvenimento si fosse verificato su nave non inscritta nel naviglio ausiliario dello Stato (articolo 3).

Anche per tale indennità, la decorrenza è stata fissata al 1º marzo 1943, ma con effetto retroattivo, per i casi di infortunio verificatisi dal 10 giugno in poi (articolo 3).

Per quanto riguarda, invece, il termine per la liquidazione di tale indennità, nulla è stato fissato dalla legge in esame.

Nè può ragionevolmente pensarsi che tale termine possa e debba coincidere con il termine di corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 1 della legge succitata, termine fissato all'articolo 5 di tale legge, in quanto questo ultimo limita espressamente il suo riferimento all'indennità contemplata dall'articolo 1 predetto; il che equivale ad una precisa esclusione della riferibilità del disposto dell'articolo 5 alla indennità contemplata all'articolo 3.

Al riguardo si osserva che all'articolo 4, secondo comma, la legge suddetta ha stabilito che alla cessazione dello stato di guerra l'Ente nazionale gente di mare deve presentare, per l'approvazione, ai Ministeri delle finanze (ora Tesoro) e delle comunicazioni (ora Marina mercantile) il rendiconto di chiusura della gestione del fondo su menzionato.

Ora, essendo unico il fondo per la concessione delle due indennità succitate e, dovendo l'Ente assistenza provvedere alla chiusura della gestione dell'intero fondo alla cessazione dello stato di guerra, se ne deduce che la liquidazione delle due indennità su menzionate cessa nello stesso momento, per effetto di un unico provvedimento; ossia, che il termine per la presentazione delle domande relative alla liquidazione della indennità prevista dall'articolo 1 della legge su menzionata deve coincidere col termine di presentazione delle domande riguardanti la liquidazione della indennità stabilita all'articolo 3 della legge stessa.

Senonchè, successivamente, il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, all'articolo 2, sesto comma, ha esteso ai marittimi militarizzati impiegati nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione di mine marine od altri ordigni esplosivi in mare, le speciali indennità stabilite a favore del personale militare, per il caso di infortunio durante tali operazioni.

La legge dice in tale articolo che la liquidazione di tali indennità a favore dei marittimi militarizzati e loro aventi causa è demandata all'Ente nazionale assistenza gente di mare; non dice, però, su quale fondo. Ma, siccome tali indennità, per lo stesso articolo 2, sono

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

liquidate dall'Ente assistenza in sostituzione dell'altra indennità prevista dall'articolo 3 della legge del 1943, deve, logicamente, dedursi che le indennità di cui parla la legge del 1946 devono essere corrisposte a carico del fondo previsto dall'articolo 1 della legge del 1943.

Inoltre, la legge del 1946, nell'articolo 4, fissa al 1º gennaio 1946 la decorrenza delle indennità previste dall'articolo 2; la legge stessa non fissa, però, la scadenza.

Successivamente, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, che modifica gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, all'articolo 3 ha stabilito il raddoppioamento delle indennità previste dall'articolo 2 della legge del 1946 per gli infortuni che si sono verificati dal 1º giugno 1947 in poi, senza, però, fissare alcuna scadenza.

Ora, poichè, come già detto, le indennità previste dal regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, sono corrisposte ai marittimi militarizzati infortunati o ai loro aventi causa dall'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, in sostituzione dell'indennità prevista dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, se più favorevoli di questa, ne consegue, per le considerazioni anzi svolte, che il termine per la presentazione delle domande relative alla liquidazione delle indennità previste dai predetti decreti del 1946 e del 1948, nei confronti dei marittimi militarizzati, deve essere quello stesso riguardante la presentazione delle domande per la liquidazione delle speciali indennità di cui agli articoli 1 o 3 della legge 11 gennaio 1943, n. 47.

Considerato che lo stato di guerra è cessato fin dal 15 aprile 1946 (decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49); tenuto conto che dall'emanazione dei decreti, nn. 615 del 1946 e 1039 del 1948 fino ad oggi, nessuna richiesta è pervenuta all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per la liquidazione delle indennità previste da tali decreti; considerato, anche, che il lavoro di dragag-

gio è ultimato, si ritiene opportuno fissare un termine per la presentazione delle domande per la liquidazione, sia delle indennità previste dagli articoli 1 e 3 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, sia delle indennità contemplate nel regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, e nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039.

E poichè l'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, deve sottoporre, per l'approvazione, ai Ministri per il tesoro e per la marina mercantile il rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'articolo 1 della legge predetta, fondo, che, come si è detto, è unico per tutte le indennità anzi accennate, si rende opportuno, altresì, fissare anche un termine per la presentazione del rendiconto stesso, da parte dell'Ente assistenza, ai Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, come anzidetto.

Quanto al tipo di provvedimento da adottare per la fissazione dei termini anzidetti, non essendo il decreto, secondo i principi generali di diritto, uno strumento idoneo per la comminazione di decadenze dal diritto, alle varie indennità previste dalle norme sopracitate, ne consegue che per la fissazione dei termini stessi occorre l'emanazione di una legge.

Per quanto riguarda, infine, la determinazione dell'ammontare dello stanziamento per la chiusura della gestione del fondo previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, la somma di lire 1.500.000 venne deliberata dal Comitato costituito a' termini dell'articolo 4 della legge stessa, nella seduta del 23 novembre 1949 e ciò onde consentire all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare di fronteggiare la liquidazione delle residue pratiche.

Ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla copertura dell'onere anzidetto si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità esistenti sul capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1953-54 per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I marittimi militarizzati, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, possono presentare domanda all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per la liquidazione, relativamente al periodo dal 1º marzo 1943 al 15 aprile 1946, dell'indennità mensile di cui agli articoli 1 e 2 della legge predetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

Art. 2.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, potranno, altresì, presentare domanda all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per la liquidazione della indennità prevista dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, o della indennità sostitutiva di quella predetta, stabilita dal regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, i marittimi militarizzati infortunati nel periodo compreso tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1950, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3 della legge predetta e dai decreti sopracitati, o gli aventi causa di tali marittimi, in caso di morte di questi ultimi.

Art. 3.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la assistenza alla gente di mare presenterà, per l'approvazione, il rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, ai Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, giusta il disposto dell'articolo 4, secondo comma, della legge sopracitata, versando l'eventuale residuo attivo all'Erario in conto entrate.

Art. 4.

È concesso un contributo straordinario di lire 1.500.000 a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

All'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al comma precedente si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità esistenti sul capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1953-1954 per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, che ha prorogato le disposizioni della legge 2 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.